Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **ROMA - Lunedì, 29 ottobre 1934 - ANNO XIII** **Numero 254**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nei limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. **1697.**
Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia. Pag. 4914

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. **1698.**
Modificazioni alla ripartizione del personale di Cancelleria e Segreteria degli Uffici giudiziari . . . . Pag. 4915

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. **1699.**
Modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra. Pag. 4918

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. **1700.**
Approvazione dell'Accordo italo-ellenico, stipulato in Atene il 2 agosto 1934, per l'importazione dell'uva fresca italiana in Grecia . . . . Pag. 4918

REGIO DECRETO 23 agosto 1934, n. **1701.**
Riconoscimento giuridico della Cassa mutua malattie per i lavoratori agricoli della provincia di Bergamo . . . Pag. 4919

REGIO DECRETO 6 settembre 1934.
Scioglimento della Cassa rurale di prestiti di Pescantina (Verona) e nomina del liquidatore . . . . Pag. 4924

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1934.
Misura del premio da assegnare ai produttori della seta tratta venduta durante il mese di agosto 1934 . . . . Pag. 4924

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1934.
Approvazione del bilancio al 30 giugno 1933 e del conto preventivo delle spese inerenti alla liquidazione del Sindacato infortuni « Porti Marittimi » con sede in Genova . . . . Pag. 4924

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1934.
Approvazione del bilancio al 30 giugno 1933 e del conto preventivo delle spese inerenti alla liquidazione del Sindacato Edile Infortuni con sede in Milano . . . . Pag. 4925

DECRETO PREFETTIZIO 10 novembre 1931.
Riduzione di cognome nella forma italiana . . . Pag. 4925

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione a continuare la libera vendita ad uso di bibita dell'acqua minerale naturale detta « Generosa » sita nel comune di S. Miniato (Pisa) . . Pag. 4925

Ministero delle finanze: Medie dei cambi e delle rendite. Pag. 4926

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . Pag. 4926

Ministero degli affari esteri: Accordo italo-britannico per il riconoscimento reciproco dei requisiti di navigabilità degli aeromobili e dei motori di aviazione dei due Paesi, con annesse note . . . . Pag. 4926

Istituto per il credito navale: Abbruciamento di titoli rimborsati ed estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni « Serie speciale 5 per cento », obbligazioni 6,50 per cento Serie ordinaria (1ª emissione), ed obbligazioni 6,50 per cento Serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale) . . . . Pag. 4928

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 254 DEL 29 OTTOBRE 1934-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **Ducale città di Zara:** Titoli del prestito comunale 4,50 per cento dell'anno 1894 sorteggiati nella 82ª estrazione del 1° ottobre 1934-XII. — **Amministrazione provinciale di Piacenza:** Obbligazioni del prestito di L. 3,000.000 sorteggiate il 30 settembre 1934-XII. — **Comune di Recco:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1934-XII. — **Comune di Varese:** Obbligazioni dei prestiti municipali sorteggiate il 29 settembre 1934-XII. — **Società anonima Ferrovia Massa Marittima-Follonica Porto, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1934-XII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Conservazione Legno e Distillerie Catrame « C.L.E.D.C.A. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1934-XII. — **Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1934-XII. — **Società anonima Cantieri aeronautici bergamaschi, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate nella 4ª estrazione del 25 settembre 1934-XII. — **Comune di Mantova:** Obbligazioni del prestito civico 1888 sorteggiate nella 43ª estrazione del 1° ottobre 1934-XII.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. **1697.**

Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, convertito in legge con la legge 12 febbraio 1928, n. 261;

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, concernente il riordinamento dell'Ente suddetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni all'ordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'interno e per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Opera di assistenza dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, istituita con l'art. 3 della legge 24 dicembre 1928, n. 3242, è soppressa.

Il patrimonio e le funzioni dell'Opera sono devoluti all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia che viene posta alla diretta dipendenza del Segretario del Partito Nazionale Fascista, e che sarà disciplinata da apposito statuto, compilato dallo stesso Segretario del Partito e approvato dal Capo del Governo, udito il Consiglio di Stato.

Art. 2.

Hanno obbligo di iscrizione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia gli ufficiali del Regio esercito fuori organico (salvo quelli destinati alle organizzazioni giovanili fasciste) e tutti gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, ed in congedo (complemento, ausiliaria, congedo provvisorio, riserva) di qualsiasi grado ed in qualunque posizione si trovino, esclusi soltanto i sacerdoti.

Possono esservi iscritti a domanda: i sacerdoti effettivamente rivestiti del grado di ufficiale, gli ufficiali in congedo assoluto, nonchè quelli appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Sovrano Militare Ordine di Malta.

Gli iscritti debbono corrispondere la quota di L. 100 di cui all'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1928, n. 3242, per la costituzione dei fondi necessari al conseguimento dei fini assistenziali degli stessi iscritti.

Art. 3.

La Commissione di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1928, n. 3242, è soppressa.

Gli ufficiali iscritti ritenuti non meritevoli di appartenere all'Unione, o comunque passibili di punizione, saranno deferiti all'Amministrazione dalla quale dipendono, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 4.

Per la riscossione delle quote di cui al precedente articolo 2, nonchè dei contributi ammessi dallo statuto, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia potrà servirsi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, che vi provvederanno senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, con facoltà di valersi della procedura privilegiata della legge sulla riscossione delle imposte dirette ed alle condizioni da pattuirsi, caso per caso, dall'Unione con ciascun esattore.

Art. 5.

L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia è autorizzata a concedere agli ufficiali in congedo, regolarmente iscritti, che siano impiegati dello Stato, di enti locali e parastatali, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, ai sensi e per gli effetti della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del relativo regolamento, approvato con R. decreto 24 settembre 1908, n. 574.

Art. 6.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, rimangono ferme le disposizioni del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito in legge con la legge 12 febbraio 1928, n. 261, e della legge 24 dicembre 1928, n. 3242.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. **1698**.

Modificazioni alla ripartizione del personale di Cancelleria e Segreteria degli Uffici giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, che autorizza a portare, con Regi decreti, entro il 30 giugno 1936, modificazioni alla ripartizione del personale di Cancelleria e Segreteria degli Uffici giudiziari del Regno, di cui alla tabella *G*, annessa allo stesso Regio decreto-legge;

Ritenuta la necessità di modificare le piante organiche di detto personale in taluni Uffici giudiziari;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla ripartizione del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, negli Uffici giudiziari del Regno, sono apportate le modificazioni di cui all'annessa tabella *A*, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1934 Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 10. — MANCINI.

ALLEGATO A.

Tabella di ripartizione.

UFFICI GIUDIZIARI	Cancellerie		Segreterie	
	Cancellieri capi Primi cancellieri Cancellieri Dirigenti	Cancellieri sezione Primi cancellieri Cancellieri Aiutanti in sottordine	Segretari capi Dirigenti	Segretari sezione Primi segretari Segretari Aiutanti in sottordine
Corte di appello di Ancona				
Ancona - Procura generale	—	—	1	4
Ascoli Piceno - Tribunale	1	3	—	—
Fermo - Tribunale	1	3	—	—
Fermo - Regia Procura	—	—	1	2
Macerata - Tribunale	1	4	—	—
Pesaro - Tribunale	1	4	—	—
Urbino - Tribunale	1	3	—	—
Offida - Pretura	1	—	—	—
Macerata - Pretura	1	2	—	—
Ascoli Piceno - Pretura	1	3	—	—
Urbino - Pretura	1	2	—	—
Corte di appello di Aquila				
Teramo - Tribunale	1	6	—	—
Pescara - Tribunale	1	6	—	—
Civitella Roveto - Pretura	1	—	—	—
Atessa - Pretura	1	1	—	—
Penne - Pretura	1	—	—	—
Castel di Sangro - Pretura	1	1	—	—
Corte di appello di Bari				
Lecce - Corte appello (Sezione)	1	4	—	—
Taranto - Regia procura	—	—	1	5
Manfredonia - Pretura	1	1	—	—
Rodi Garganico - Pretura	1	1	—	—
Taranto - Pretura	1	7	—	—
Manduria - Pretura	1	1	—	—
Foggia - Pretura	1	5	—	—
San Severo - Pretura	1	4	—	—
Apricena - Pretura	1	—	—	—
Ascoli Satriano - Pretura	1	—	—	—
Francavilla Fontana - Pretura	1	2	—	—
Brindisi - Pretura	1	3	—	—

UFFICI GIUDIZIARI	Cancellerie		Segreterie	
	Cancellieri capi Primi cancellieri Cancellieri Dirigenti	Cancellieri sezione Primi cancellieri Cancellieri Aiutanti in sottordine	Segretari capi Dirigenti	Segretari sezione Primi segretari Segretari Aiutanti in sottordine
Corte di appello di Bologna				
Forlì - Tribunale	1	8	—	—
Ravenna - Regia procura	—	—	1	3
Copparo - Pretura	1	—	—	—
Rocca S. Casciano - Pretura	1	—	—	—
Carpi - Pretura	1	1	—	—
Vignola - Pretura	1	1	—	—
Corte di appello di Brescia				
Bergamo - Tribunale	1	10	—	—
Bergamo - Regia procura	—	—	1	4
Mantova - Regia procura	—	—	1	4
Bergamo - Pretura	1	6	—	—
Revere - Pretura	1	1	—	—
Brescia - Pretura	1	10	—	—
Montichiari - Pretura	1	—	—	—
Rovato - Pretura	1	—	—	—
Almenno S. Salvatore - Pretura	1	1	—	—
Clusone - Pretura	1	1	—	—
Corte di appello di Cagliari				
Cagliari - Procura generale	—	—	1	7
Lanusei - Regia procura	—	—	1	1
Nuoro - Tribunale	1	5	—	—
Oristano - Tribunale	1	6	—	—
Bonorva - Pretura	1	—	—	—
Ozieri - Pretura	1	—	—	—
Corte di appello di Catania				
Ragusa - Tribunale	1	4	—	—
Modica - Tribunale	1	4	—	—
Corte di appello di Firenze				
Livorno - Tribunale	1	8	—	—
Lucca - Tribunale	1	9	—	—
Siena - Tribunale	1	4	—	—
Arezzo - Pretura	1	3	—	—
Siena - Pretura	1	3	—	—
Cortona - Pretura	1	—	—	—
Arcidosso - Pretura	1	—	—	—

UFFICI GIUDIZIARI	Cancellerie		Segreterie	
	Cancellieri capi Primi cancellieri Cancellieri Dirigenti	Cancellieri sezione Primi cancellieri Cancellieri Aiutanti in sottordine	Segretari capi Dirigenti	Segretari sezione Primi segretari Segretari Aiutanti in sottordine
Corte di appello di Messina				
Lipari - Pretura	1	—	—	—
Barcellona Pozzo di Gotto - Pretura	1	2	—	—
Corte di appello di Milano				
Milano - Corte di appello	1	33	—	—
Milano - Procura generale	—	—	1	10
Milano - Tribunale	1	95	—	—
Milano - Regia procura	—	—	1	29
Sondrio - Tribunale	1	3	—	—
Sondrio - Regia procura	—	—	1	2
Vigevano - Tribunale	1	3	—	—
Vigevano - Regia procura	—	—	1	2
Pavia - Tribunale	1	6	—	—
Pavia - Regia procura	—	—	1	3
Busto Arsizio - Regia procura	—	—	1	3
Como - Regia procura	—	—	1	4
Milano - Pretura	1	69	—	—
Corte di appello di Napoli				
Napoli - Procura generale	—	—	1	24
Napoli - Tribunale	1	101	—	—
Napoli - Regia procura	—	—	1	49
Avellino - Tribunale	1	12	—	—
Avellino - Regia procura	—	—	1	6
Campobasso - Tribunale	1	9	—	—
Campobasso - Regia procura	—	—	1	5
Salerno - Tribunale	1	19	—	—
Salerno - Regia procura	—	—	1	10
Ariano - Tribunale	1	4	—	—
Benevento - Tribunale	1	12	—	—
Isernia - Tribunale	1	4	—	—
Isernia - Regia procura	—	—	1	3
S. Angelo dei Lombardi - Tribunale	1	4	—	—
S. Angelo dei Lombardi - Regia procura	—	—	1	3
Potenza - Tribunale	1	6	—	—
Potenza - Regia procura	—	—	1	3
S. Maria C. Vetere - Regia procura	—	—	1	9
Marano di Napoli - Pretura	1	4	—	—
Barra - Pretura	1	3	—	—

UFFICI GIUDIZIARI	Cancellerie		Segreterie	
	Cancellieri capi Primi cancellieri Cancellieri Dirigenti	Cancellieri sezione Primi cancellieri Cancellieri Aiutanti in sottordine	Segretari capi Dirigenti	Segretari sezione Primi segretari Segretari Aiutanti in sottordine
Segue: *Corte di appello di Napoli*				
Marcianise - Pretura	1	1	—	—
Nocera Inferiore - Pretura	1	5	—	—
Ottaiano - Pretura	1	1	—	—
Boiano - Pretura	1	—	—	—
Venafro - Pretura	1	—	—	—
Guglionesi - Pretura	1	—	—	—
S. Anastasia - Pretura	1	1	—	—
Isernia - Pretura	1	1	—	—
S. Maria C. Vetere - Pretura	1	3	—	—
Montagano - Pretura	1	—	—	—
Avigliano - Pretura	1	—	—	—
Pomigliano d'Arco - Pretura	1	1	—	—
Caserta - Pretura	1	3	—	—
Cicciano - Pretura	1	1	—	—
Postiglione - Pretura	1	—	—	—
Corte di appello di Palermo				
Agrigento - Tribunale	1	13	—	—
Racalmuto - Pretura	1	—	—	—
Sciacca - Pretura	1	2	—	—
Ribera - Pretura	1	1	—	—
Corte di appello di Roma				
Cassino - Pretura	1	3	—	—
Littoria - Pretura	1	2	—	—
Corte di appello di Torino				
Torino - Tribunale	1	48	—	—
Torino - Regia procura	—	—	1	18
Aosta - Tribunale	1	3	—	—
Cuneo - Regia procura	—	—	1	6
Pinerolo - Pretura	1	2	—	—
Chieri - Pretura	1	1	—	—
Aosta - Pretura	1	2	—	—
Asti - Pretura	1	4	—	—
Cuneo - Pretura	1	2	—	—
Borgomanero - Pretura	1	1	—	—
Torino - Pretura	1	41	—	—
Borgo S. Dalmazzo - Pretura	1	—	—	—
Omegna - Pretura	1	—	—	—
Santhià - Pretura	1	—	—	—

UFFICI GIUDIZIARI	Cancellerie		Segreterie	
	Cancellieri capi Primi cancellieri Cancellieri Dirigenti	Cancellieri sezione Primi cancellieri Cancellieri Aiutanti in sottordine	Segretari capi Dirigenti	Segretari sezione Primi segretari Segretari Aiutanti in sottordine
Corte di appello di Trieste				
Trieste - Procura generale	—	—	1	7
Udine - Tribunale	1	10	—	—
Zara - Tribunale	1	2	—	—
Zara - Regia procura	—	—	1	1
Trieste - Regia procura	—	—	1	11
Gorizia - Regia procura	—	—	1	4
Trieste - Pretura	1	22	—	—
Buie d'Istria - Pretura	1	2	—	—
Capodistria - Pretura	1	3	—	—
Montona - Pretura	1	1	—	—
Pinguente - Pretura	1	1	—	—
Pirano - Pretura	1	2	—	—
Aidussina - Pretura	1	2	—	—
Palmanova - Pretura	1	—	—	—
Fiume - Pretura	1	5	—	—
Villa del Nevoso - Pretura	1	3	—	—
Pisino - Pretura	1	2	—	—
Pola - Pretura	1	4	—	—
Fiume - Corte appello (Sezione)	1	4	—	—
Corte di appello di Venezia				
Belluno - Tribunale	1	4	—	—
Padova - Tribunale	1	12	—	—
Rovigo - Tribunale	1	4	—	—
Cortina d'Ampezzo - Pretura	1	1	—	—
Padova - Pretura	1	10	—	—
Chioggia - Pretura	1	2	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Guardasigilli:
De Francisci.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. **1699.**

Modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 giugno 1934, n. 1093, recante modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e l'istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo *C* per l'Amministrazione centrale della guerra;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad una migliore sistemazione organica del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra, stabilito dall'art. 24 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, è sostituito dal seguente:

Primi commessi	n. 4
Commessi e uscieri capi	» 60
Uscieri	» 71
Inservienti	» 35
Legatori di libri	» 2
Commessi di magazzino	» 1
Agenti di magazzino	» 1
Totale . . .	n. 174

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. **1700.**

Approvazione dell'Accordo italo-ellenico, stipulato in Atene il 2 agosto 1934, per l'importazione dell'uva fresca italiana in Grecia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 772, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 1831;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo italo-ellenico realizzato mediante scambio di note in Atene in data 2 agosto 1934, per l'importazione dell'uva fresca italiana in Grecia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-ellenico realizzato mediante scambio di note tra la Regia legazione in Atene e il Ministro degli affari esteri ellenico il 2 agosto 1934 per l'importazione dell'uva fresca italiana in Grecia.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 5 settembre 1934.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 151. — MANCINI.

Le Ministre des affaires étrangeres de Grèce au Ministre d'Italie 'a Athènes.

Athènes, le 2 août 1934.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence, de la part du Gouvernement Hellénique, que l'annexe *B* à la Convention de Commerce et de Navigation signée à Rome, entre la Grèce et l'Italie, le 24 novembre 1926, en ce qui concerne le N°. 12 *a*) 2, du tarif hellénique, soit modifié de la façon suivante:

« N°. ex 12 *a*) 2; Heperidées (oranges, citrons, mandarines, etc.) et autres fruits frais non dénommés, à l'exclusion du raisin frais ».

Je prie Votre Excellence de vouloir bien me faire connaître si le Gouvernement Italien est d'accord sur ce qui précède. Dans le cas affirmatif, la présente note et la réponse que Votre Excellence voudra biene me faire parvenir seront considérées comme un accord conclu et parfait. Cet accord sera mis en vigueur moyennant un échange de notes à effectuer à Rome le plus-tôt possible.

Je Vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

PESMAZOGLOU

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

Le Ministre d'Italie a Athènes au Ministre des affaires étrangeres de Grèce.

Athènes, le 2 août 1934-XII.

Monsieur le Ministre,

Je viens de recevoir de Votre Excellence la note suivante en date d'ajourd'hui:

« J'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence, de la part du Gouvernement Hellénique, que l'annexe *B* à la Convention de Commerce et de Navigation signée à Rome, entre la Grèce et l'Italie, le 24 novembre 1926, en ce qui concerne le N°. 12 *a*) 2, du tarif hellénique, soit modifié de la façon suivante:

N°. ex 12 *a*) 2; Hesperidées (oranges, citrons, mandarines, etc.) et autres fruits frais non dénommés, à l'exclusion du raisin frais.

« Je prie Votre Excellence de vouloir bien me faire connaître si le Gouvernement Italien est d'accord sur ce qui précède. Dans le cas affirmatif, la présente note et la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir seront considérées comme un accord conclu et parfait. Cet accord sera mis en vigueur moyennant un échange de notes, à effecutuer à Rome, le plus-tôt possible ».

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Italien accepte la proposition du Gouvernement Hellénique et que, partant, les stipulations qui précèdent constituent un accord conclu et parfait.

Je Vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

DE ROSSI DEL LION NERO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 23 agosto 1934, n. 1701.
Riconoscimento giuridico della Cassa mutua malattie per i lavoratori agricoli della provincia di Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 30 ottobre 1933, con la quale la Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e la Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Bergamo, pel tramite della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue malattie per i lavoratori agricoli, chiedono il riconoscimento giuridico della Cassa mutua malattie per i lavoratori agricoli della provincia di Bergamo, costituita per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È attribuita la personalità giuridica, a norma ed agli effetti dell'art. 36, ultimo comma, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alla Cassa mutua malattie per i lavoratori agricoli della provincia di Bergamo, costituita su domanda della Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Bergamo, a termini dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per corrispondere ai lavoratori addetti alla agricoltura le prestazioni di malattia e le altre stabilite dai contratti collettivi di lavoro o dalle norme emanate dalle Corporazioni.

È approvato lo statuto della Cassa predetta secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Praduro e Sasso, addì 23 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 145. — MANCINI.

Statuto della Cassa mutua malattie per i lavoratori agricoli della provincia di Bergamo.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

In armonia con i principî della Carta del Lavoro ed in forza dei contratti collettivi di lavoro per salariati e braccianti, è costituita una Cassa mutua di assicurazione contro le malattie a favore dei lavoratori salariati e braccianti della provincia di Bergamo.

Essa assume la denominazione di « Cassa mutua malattie per i lavoratori agricoli della provincia di Bergamo », ha personalità giuridica ed ha la sede legale in Bergamo, presso l'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

La Cassa aderisce alla Federazione nazionale fascista delle casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli, di cui s'impegna ad osservare lo statuto, i regolameni e le istruzioni.

La Cassa ha durata illimitata.

Art. 2.

La Cassa si propone, secondo le norme ed i limiti che saranno fissati dal regolamento, di:

a) concedere in caso di malattia degli inscritti l'assistenza medica ed i medicinali;

b) corrispondere agli iscritti una indennità in caso di malattia in sostituzione delle prestazioni di cui alla precedente lettera *a*);

c) concedere l'assistenza ostetrica e di maternità alle iscritte ed alle mogli degli iscritti;

d) concedere un assegno funerario in caso di morte dell'iscritto;

e) provvedere alla prevenzione delle malattie, curando specialmente la salute dei fanciulli, creando colonie marine e montane, ecc., d'intesa con le istituzioni che attendono a tale compito e secondo le direttive dell'autorità sanitaria;

f) provvedere o facilitare ricoveri in case di cura o stabilimenti idroterapici, climitici, balneari, ecc., col concorso finanziario parziale o totale della Cassa;

g) concedere, quando le condizioni finanziarie della Cassa lo consentano, altre prestazioni assistenziali che abbiano come fine immediato o mediato la salute degli iscritti o delle loro persone di famiglia.

TITOLO II.

Assicurati.

Art. 3.

Saranno inscritti alla Cassa tutti i lavoratori la cui attività sia prevalentemente agricola, siano pagati in danaro, in natura o con percentuale su un determinato prodotto, e che abbiano compiuto gli anni 16 e non superati gli anni 65.

Le donne addette come salariate fisse od avventizie godranno, a parità di condizioni, degli stessi diritti degli uomini, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.

Art. 4.

Il rapporto di assicurazione presso la Cassa ha inizio dal giorno nel quale, essendo entrato il lavoratore alle dipendenze di una qualsiasi azienda della provincia, comincia il versamento dei contributi.

Esso cessa immediatamente per:

a) perdita della qualità di salariato o bracciante agricolo;

b) trasferimento presso una azienda situata fuori del territorio della Cassa, salvo quanto sarà disposto dalla Federazione nazionale per regolare il trasferimento tra le Casse provinciali;

c) morosità nel versamento dei contributi per oltre sei mesi per i salariati e dodici mesi per i braccianti.

TITOLO III.

Contributi.

Art. 5.

In corrispettivo alle prestazioni indicate nel seguente titolo IV, spetta alla Cassa un contributo nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ed approvata dal Ministero delle corporazioni, sentita la Federazione nazionale delle Casse mutue per i lavoratori agricoli.

Detto contributo sarà per metà a carico dell'assicurato e per metà a carico del datore di lavoro.

Il Consiglio nel deliberare nuove previdenze a favore degli inscritti, potrà, con la approvazione del Ministero delle corporazioni, che verrà chiesta per il tramite della Federazione, stabilire un contributo in aggiunta a quello fissato per il caso di malattia.

Art. 6.

La parte di contributo a carico dei lavoratori verrà trattenuta dal conduttore sul salario.

Il versamento del contributo globale sarà effettuato dai conduttori i quali sono responsabili dell'esatto versamento sia della quota di contributo a loro carico, che di quella a carico dei lavoratori, a mente di quanto sarà prescritto dal regolamento.

A carico dei conduttori inadempienti a tali norme, potranno essere presi quei provvedimenti che il Consiglio di amministrazione della Cassa o le Organizzazioni sindacali interessate riterranno del caso, oltre quelli previsti dalla legge nel caso di mancato versamento dei contributi trattenuti ai lavoratori.

La Cassa ha il diritto di esercitare il controllo sulla regolarità delle denuncie che le pervengono, mediante proprio personale e nel modo che riterrà opportuno.

TITOLO IV.

Prestazioni.

Art. 7.

Ha diritto ad indennità il lavoratore assicurato che cada ammalato, la cui infermità, non derivata da infortunio sul lavoro, sia causa assoluta di impossibilità al lavoro e sia stata riconosciuta dal competente ufficio medico della Cassa, sempre che alla data in cui essa si verifica risultino versati almeno 150 contributi giornalieri anche non consecutivi.

Art. 8.

Le indennità spettanti ai lavoratori inscritti sono:

a) le indennità di malattia ordinarie e straordinarie nei termini stabiliti dal regolamento e il cui ammontare è fissato anno per anno dal Consiglio di amministrazione;

b) un assegno funerario in caso di morte dell'inscritto la cui misura viene pure stabilita anno per anno dal Consiglio di amministrazione;

c) un sussidio, da stabilirsi dal Consiglio, in caso di parto delle iscritte, da corrispondersi dietro presentazione del certificato della levatrice corredato dell'atto di nascita.

Art. 9.

L'indennità ordinaria di malattia decorre dal terzo giorno della regolare denuncia della malattia stessa ed è corrisposta per un periodo massimo di 90 giorni per le malattie di durata superiore ai cinque giorni.

Le malattie di durata non superiore ai cinque giorni non dànno diritto ad alcuna indennità.

Trascorso il termine dei 90 giorni e perdurando la malattia l'assicurato avrà diritto ad una indennità ridotta per altri 60 giorni, sentito il parere del medico consulente della Cassa.

Cessa il diritto alle prestazioni, come pure l'obbligo di versamento del contributo, per gli assicurati che abbiano liquidata una pensione di invalidità per assicurazione obbligatoria, o siano riconosciuti permanentemente invalidi anche per malattie croniche dal medico consulente della Cassa, salvo le provvidenze che il Consiglio di amministrazione intendesse promuovere nei casi più pietosi, in relazione alla possibilità di bilancio.

Art. 10.

Il lavoratore assicurato che ha percepito l'indennità per il periodo massimo di cui all'art. 9, non ha diritto ad altre indennità per eventuale nuova malatia, se non dopo trascorsi sei mesi, durante i quali abbia versati i relativi contributi.

Art. 11.

La Cassa ha diritto di sospendere o cessare il pagamento di tutta o parte della indennità spettante agli ammalati nel caso in cui essi:

a) rifiutino di sottoporsi alla visita del medico consulente della Cassa;

b) siano dimessi da luoghi di cura per indisciplina;

c) accettino occupazioni compromettenti la loro guarigione;

d) non si attengano scrupolosamente alle prescrizioni mediche.

Art. 12.

L'assicurato internato durante la malattia in caso di pena o correzione perderà il diritto all'indennità.

Gli assicurati, che mediante simulazione di malattia od in altro modo abbiano danneggiata o tentato di danneggiare la Cassa, potranno essere sospesi dalla indennità per il periodo da tre mesi ad un anno, salvo denunzia all'autorità giudiziaria, se ne ricorrano gli estremi.

Art. 13.

Appena le condizioni di bilancio e l'attrezzatura tecnica della Cassa lo permetteranno, la indennità di malattia o parte di essa potrà essere sostituita da prestazioni mediche e da forniture di medicinali fatte direttamente all'inscritto.

Art. 14.

Le norme per le denuncie in caso di malattia per la concessione delle prestazioni e per la limitazione e il controllo delle stesse, saranno stabilite dal regolamento.

La Cassa esercita con le norme stabilite dal regolamento il controllo sugli ammalati.

Art. 15.

Al medico consulente della Cassa sono affidati tutti gli incarichi riflettenti il servizio medico fiscale.

La nomina del medico consulente deve essere ratificata dalla Federazione nazionale delle casse mutue.

TITOLO V.

Ordinamento finanziario.

Art. 16.

L'esercizio finanziario della Cassa si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro un mese prima della fine di ogni gestione, il presidente ed il direttore devono presentare al Consiglio di amministrazione, per l'approvazione, il bilancio preventivo per la gestione finanziaria successiva.

Il bilancio consuntivo, che deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno, deve rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati finali dell'esercizio finanziario e dello stato patrimoniale.

Entro 15 giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione i bilanci devono essere presentati alla Federazione nazionale delle casse mutue, per l'approvazione, ed al Ministero delle corporazioni, per conoscenza.

Per ogni anno di gestione dovrà inoltre essere compilata una relazione riassumente le principali vicende della Cassa durante l'anno, da trasmettersi in copia alla Federazione nazionale delle casse mutue e al Ministero delle corporazioni.

Art. 17.

La contabilità della Cassa dovrà essere tenuta in modo da dimostrare in forma chiara e completa il movimento dell'esercizio finanziario (entrate ed uscite) e lo stato patrimoniale.

Ogni entrata ed uscita dovrà essere accompagnata dalla relativa documentazione, che dovrà essere conservata almeno cinque anni.

Art. 18.

Alla fine di ogni quinquennio, ed anche prima se il Consiglio lo ritiene necessario, sarà compilato il bilancio tecnico della Cassa, secondo le direttive e le istruzioni impartite dagli organi tecnici della Federazione.

Copia del bilancio tecnico sarà rimessa alla Federazione delle casse ed al Ministero delle corporazioni.

Art. 19.

I mezzi finanziari a disposizione della Cassa sono:

a) il patrimonio;

b) le entrate ordinarie;

c) le entrate straordinarie.

Art. 20.

Costituiscono il patrimonio della Cassa:

1° gli immobili;

2° i mobili della sede e degli uffici periferici;

3° il fondo di riserva.

Art. 21.

Le entrate ordinarie sono:

a) l'importo dei contributi di assicurazione;

b) gli interessi patrimoniali;

c) le multe disciplinari previste dai patti di lavoro.

Sono entrate straordinarie gli eventuali lasciti, donazioni, elargizioni, ecc., accettati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Le uscite della Cassa si dividono in ordinarie e straordinarie.

Sono uscite ordinarie:

1° quelle per indennità malattia erogate a norma del presente statuto;

2° quelle per altre forme di assistenza collaterali deliberate dal Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 2 del presente statuto;

3° le spese per l'impianto e la gestione della Cassa.

Sono uscite straordinarie tutte le altre deliberate dal Consiglio di amministrazione oltre quelle citate al primo capoverso del presente articolo.

Le eccedenze delle entrate sulle uscite di ciascun esercizio finanziario costituiscono l'avanzo di gestione.

Art. 23.

I fondi sociali non possono essere destinati che agli scopi previsti dal presente statuto.

Dietro deliberazione del Consiglio di amministrazione i detti fondi debbono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) in depositi presso l'Istituto di emissione o presso Istituti di credito di nota solidità;

c) in depositi presso le Casse postali di risparmio o le Casse di risparmio ordinarie;

d) in mutui ipotecari (sino alla metà del valore libero degli immobili con riserva di disdetta di mutuo anno per anno) per la costruzione di case a favore dei lavoratori agricoli;

e) in cartelle di Istituti o di Società nazionali di credito fondiario.

Nelle operazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) non potrà impiegarsi più del terzo del patrimonio sociale.

I titoli, quando sia possibile, dovranno essere nominativi ed intestati alla Cassa.

Il Consiglio di amministrazione, con apposita deliberazione può stabilire che parte dei fondi sociali siano impiegati in modo diverso da quelli sopra elencati.

Tale deliberazione, per divenire esecutiva dovrà essere approvata dalla Federazione nazionale delle casse mutue per i lavoratori agricoli e dal Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

Sono costituiti un fondo di riserva ordinario ed uno straordinario.

Il fondo di riserva ordinario serve a fronteggiare gli eventuali disavanzi di esercizio e ad esso deve assegnarsi il 75% della differenza attiva risultante dal bilancio consuntivo, oltre agli interessi del fondo stesso.

L'assegnazione predetta cesserà quando il fondo di riserva ordinario avrà raggiunto un ammontare pari alla somma delle spese sostenute nell'ultimo triennio per le prestazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 2 e sarà ripresa ogni volta che il fondo stesso risulti inferiore a tale misura e fino alla concorrenza della stessa.

Il fondo straordinario è costituito dagli interessi sui fondi della Cassa e dalle entrate straordinarie e servirà alla attuazione degli scopi di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 2.

A detto fondo devono attribuirsi altresì gli interessi del fondo stesso, nonchè il 25% della differenza attiva risultante dal bilancio.

In caso di eccezionali disavanzi di esercizio e qualora il fondo di riserva ordinario risulti diminuito della metà della misura predetta, la Cassa potrà chiedere alla Federazione delle mutue l'autorizzazione ed effettuare prelevamenti dal fondo di riserva straordinario a favore del fondo di riserva ordinario.

La Federazione, ad autorizzazione concessa, dovrà informare immediatamente il Ministero delle corporazioni.

TITOLO VI.

Amministrazione.

Art. 25.

Gli organi della Cassa sono:

a) il presidente nominato dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il direttore;

d) il Collegio dei sindaci.

Art. 26.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa è formato:

a) di quattro consiglieri designati dall'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, dei quali due scelti fra lavoratori agricoli della provincia che abbiano maturato il dirito alle prestazioni;

b) da quattro consiglieri designati dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori, dei quali due scelti fra datori di lavoro obbligati a versare contributi a norma del presente statuto.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

La carica di componente il Consiglio di amministrazione è gratuita.

Ai consiglieri eventualmente residenti fuori del Comune in cui ha sede la Cassa, il Consiglio potrà concedere il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

Art. 27.

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione prende atto della nomina del presidente e procede alla nomina di due vice presidenti, scegliendone uno fra i consiglieri designati dalla Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura ed uno fra i consiglieri designati dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori.

Art. 28.

Tanto il presidente che i vice presidenti durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

I vice-presidenti sostituiscono, con turno di un mese ciascuno, il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 29.

Il Consiglio di amministrazione:

a) compila i regolamenti per la concessione delle prestazioni di cui all'art. 2 e per i servizi interni della Cassa;

b) fissa il contributo da versare alla Cassa dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera;

c) delibera i bilanci preventivi e consuntivi della Cassa;

d) studia e delibera la istituzione di nuovi servizi di previdenza e di assistenza secondo i fini sociali ed in armonia con le disponibilità finanziarie della Cassa;

e) provvede a regolare lo svolgimento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa;

f) disciplina i servizi di tesoreria della Cassa, cura e provvede allo impiego dei fondi dell'Istituto a seconda delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle istruzioni della Federazione nazionale delle Casse mutue di cui all'art. 1;

g) provvede alla determinazione di fondi di riserva ed alla loro amministrazione secondo le norme contenute nel presente statuto;

h) cura la raccolta dei dati statistici, la loro pubblicazione e illustrazione nelle relazioni annuali della Cassa;

i) cura la propaganda per la diffusione fra i datori di lavoro ed i lavoratori agricoli dei principî d'igiene, di prevenzione sanitaria e di mutualità;

l) delibera il versamento del contributo dovuto annualmente dalla Cassa alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli;

m) nomina il direttore, i consulenti medici, i medici fiduciari comunali della Cassa, nonchè gli altri impiegati e collaboratori tecnici, fissandone le attribuzioni e la retribuzione;

n) delibera le eventuali modificazioni da apportare al presente statuto;

o) provvede a quanto altro sia necessario per l'amministrazione e il buon andamento della Cassa.

Gli atti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *n*) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Federazione nazionale delle casse mutue.

Art. 30.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce normalmente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, o ne venga fatta richiesta

per iscritto da almeno quattro consiglieri o dal Collegio dei sindaci.

Art. 31.

Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante avviso, accompagnato dall'ordine del giorno da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione di cui sopra può essere fatta telegraficamente riducendo il termine di avviso a quarantotto ore.

Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento della metà più uno dei consiglieri.

In caso di seconda convocazione, le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Alle riunioni del Consiglio partecipa con voto consultivo il direttore della Cassa con funzioni di segretario.

Art. 32.

Di ogni seduta del Consiglio di amministrazione viene redatto apposito verbale, firmato dal presidente o da chi ne fa le veci, da uno dei consiglieri e dal segretario.

Art. 33.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa, sia nei confronti degli inscritti che nei confronti dei terzi; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; propone il direttore; vigila sul buon andamento della Cassa; cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti; firma insieme al direttore gli atti che importano impegni finanziari della Cassa. In caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce il vice-presidente di turno.

Art. 34.

Il direttore, sotto la vigilanza del presidente:

a) cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) provvede al funzionamento dei servizi della Cassa;

c) sovraintende a tutto il personale impiegatizio e ne cura il rendimento e la disciplina;

d) firma la corrispondenza ordinaria e gli atti che non importano impegni finanziari per la Cassa;

e) controfirma gli atti che importano impegni finanziari per la Cassa;

f) assiste quale segretario e con voto consultivo alle sedute del Consiglio;

g) attende a tutte quelle altre mansioni che gli saranno devolute dal regolamento.

La nomina del direttore dovrà essere sottoposta alla approvazione del Ministero delle corporazioni per il tramite della Federazione nazionale delle casse mutue.

Art. 35.

Il Collegio dei sindaci è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti; un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura; un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori; il terzo membro effettivo, che assumerà la presidenza del Collegio, sarà designato dal prefetto.

I sindaci — che devono essere scelti fra persone estranee al Consiglio di amministrazione — hanno le attribuzioni di cui agli articoli 184 e seguenti del Codice di commercio, sono obbligati a riferire al detto Consiglio ed al prefetto della Provincia le eventuali irregolarità riscontrate nello esercizio delle loro mansioni ed hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione.

I sindaci durano in carica un biennio, possono essere riconfermati ed hanno diritto ad un compenso che sarà stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei sindaci si riunisce ordinariamente una volta al mese.

TITOLO VII.

Disposizioni generali.

Art. 36.

Il presente statuto entra in vigore con la data di approvazione.

Entro un mese dall'approvazione dovrà essere nominato e convocato il Consiglio di amministrazione.

Art. 37.

Le modificazioni al presente statuto devono essere approvate con la presenza dei due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione e con l'approvazione di almeno la metà più uno dei presenti.

Esse entreranno in vigore dopo sanzionate dalla Federazione delle casse mutue ed approvate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 38.

In caso di scioglimento della Cassa, deliberato dal Consiglio di amministrazione o ratificato dal Consiglio della Federazione, il suo funzionamento, limitatamente alle operazioni di erogazione di indennità agli assicurati aventi diritto e non oltre il termine di sei mesi dalla data in cui è stata posta in liquidazione, sarà assunto da un Comitato composto di un rappresentante dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, di uno della Federazione provinciale fascista degli agricoltori, di uno della Federazione nazionale delle casse mutue, che assumerà la presidenza del Comitato stesso.

Il fondo che eventualmente residuasse sarà devoluto per scopi di assistenza sociale e sindacale a favore dei lavoratori agricoli del territorio di competenza della Cassa, in base ad analoghe determinazioni della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, ratificate dal Ministero delle corporazioni, dietro proposta dei rappresentanti le Associazioni sindacali provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro aderenti alla Cassa.

Art. 39.

Il Ministero delle corporazioni, quando ricorrano ragioni di opportunità, potrà deliberare lo scioglimento della Cassa procedendo alla liquidazione come indicato nel precedente articolo.

Quando lo ritenga necessario il Ministero — su proposta della Federazione nazionale — può sciogliere il Consiglio di amministrazione, demandando l'amministrazione ad un commissario e fissando il termine per la convocazione di un nuovo Consiglio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 6 settembre 1934.
Scioglimento della Cassa rurale di prestiti di Pescantina (Verona) e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa rurale di prestiti di Pescantina (Verona), società cooperativa in nome collettivo, è sciolta e posta in liquidazione, ed il sig. rag. Valeriano Vianini è nominato liquidatore della Società stessa.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII
Registro n. 21 Min. agricoltura e foreste, foglio n. 389. — BETTAZZI

(9968)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1934.
Misura del premio da assegnare ai produttori della seta tratta venduta durante il mese di agosto 1934.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani;
Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile stesso anno, registro n. 3 Corporazioni, foglio 354, contenente le modalità e le condizioni per la concessione del premio di cui al R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337;
Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti l'8 stesso mese, reg. n. 3 Corporazioni, foglio n. 23, con il quale sono state determinate le tabelle di classificazione della seta tratta da ammettersi al premio istituito con il precitato R. decreto-legge 8 marzo 1934;
Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

Articolo unico.

I premi da assegnare ai produttori di seta tratta per le partite vendute nel mese di agosto 1934, sono fissati, per le singole categorie classificate ai sensi del decreto Ministeriale 7 maggio 1934 nelle premesse citato, nella misura seguente:

a) per le sete classificate secondo il sistema del seriplano:
1ª categoria . . . L. 12 — per chilogrammo
2ª categoria . . . » 11,50 » »
3ª categoria . . . » 11 — » »

b) per le sete classificate secondo il sistema degli « Usi Internazionali »:
1ª categoria . . . L. 11 — per chilogrammo
2ª categoria . . . » 10,50 » »
3ª categoria . . . » 10 — » »

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(9975)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1934.
Approvazione del bilancio al 30 giugno 1933 e del conto preventivo delle spese inerenti alla liquidazione del Sindacato infortuni « Porti Marittimi » con sede in Genova.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;
Veduto il R. decreto 6 luglio 1933-XI, con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato infortuni « Porti Marittimi » con sede in Genova;
Veduto il bilancio preventivo di liquidazione compilato in base alle risultanze del bilancio dell'Ente al 30 giugno 1933, al conto preventivo delle spese inerenti alla gestione liquidatrice ed alla determinazione del fondo di insolvenza per inesigibilità di quote di reparto passivo, con i criteri esposti nella relazione illustrativa presentata in data 28 luglio 1934 dal liquidatore Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Ritenuto che nella relazione predetta il liquidatore chiede di essere autorizzato ad effettuare il reparto passivo tra i soci in deroga alle norme statutarie e cioè adottando la ripartizione del disavanzo di ciascun esercizio fra tutti i soci dell'esercizio medesimo, in proporzione del contributo ordinario da ciascuno di essi versato;
Considerato che il sistema di reparto proposto dal liquidatore, mentre non si distacca dai principî della mutualità, assicura, di fronte a quello disciplinato dallo statuto, il vantaggio di una più facile e quindi più economica formazione ed esecuzione dei ruoli;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516:
1° è approvato il bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato infortuni « Porti Marittimi » con sede in Genova

nelle complessive risultanze derivanti dal bilancio dell'Ente al 30 giugno 1933 e dal conto preventivo delle spese inerenti alla gestione liquidatrice;

2° in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 40 dello statuto del Sindacato, approvato con decreto Ministeriale 25 gennaio 1929, il liquidatore è autorizzato ad effettuare il reparto delle passività risultanti dagli atti suddetti in conformità del sistema da lui proposto nella relazione 28 luglio 1934 e cioè, per ciascuno esercizio, fra tutti i soci dell'esercizio medesimo in proporzione del contributo ordinario da ciascuno di essi versato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII.

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(9959)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1934.

Approvazione del bilancio al 30 giugno 1933 e del conto preventivo delle spese inerenti alla liquidazione del Sindacato Edile Infortuni con sede in Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 22 giugno 1933-XI, con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato Edile Infortuni con sede in Milano;

Veduto il bilancio preventivo di liquidazione compilato in base alle risultanze del bilancio dell'Ente al 30 giugno 1933, al conto preventivo delle spese inerenti alla gestione liquidatrice ed alla determinazione del fondo di insolvenza per inesigibilità di quote di reparto passivo, con i criteri esposti nelle relazioni illustrative presentate dai liquidatori in data 6 febbraio, 12 giugno e 19 settembre 1934;

Ritenuto che nella nota del 19 settembre 1934 i liquidatori chiedono di essere autorizzati ad effettuare il reparto passivo tra i soci in deroga alle norme statutarie e cioè adottando la ripartizione del disavanzo proporzionalmente ai contributi di competenza di ciascun esercizio;

Considerato che il sistema di reparto proposto dai liquidatori, mentre non si distacca dai principii della mutualità, assicura, di fronte a quello disciplinato dallo statuto, il vantaggio di una più facile e quindi più economica formazione ed esecuzione dei ruoli;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516:

1° è approvato il bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato Edile Infortuni con sede in Milano nelle complessive risultanze derivanti dal bilancio dell'Ente al 30 giugno 1933 e dal conto preventivo delle spese inerenti alla gestione liquidatrice;

2° in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 38 dello statuto del Sindacato, approvato con R. decreto 10 dicembre 1928-VII, i Regi liquidatori sono autorizzati ad effettuare il reparto delle passività risultanti dagli atti suddetti in conformità del sistema proposto nella lettera 19 settembre 1934 e cioè proporzionalmente ai contributi di competenza di ciascun esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(9961)

DECRETO PREFETTIZIO 10 novembre 1931.

Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 1362 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Girolamo, figlio di Girolamo e di Faresich Maria, nato a Ossero il 31 marzo 1879 e abitante a Ossero, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati ad Ossero dall'or defunta moglie Maria Vodarich: Maria il 30 ottobre 1909 ed Iginio il 23 marzo 1911.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7603)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione a continuare la libera vendita ad uso di bibita dell'acqua minerale naturale detta « Generosa » sita nel comune di S. Miniato (Pisa).

Con decreto del Ministero dell'interno in data 17 agosto 1934-XII il signor Giacomo Martelli fu Giovanni è stato autorizzato a continuare la libera vendita ad uso di bibita sotto il nome di « Generosa » dell'acqua minerale naturale che sgorga dalla sorgente omonima, sita nel comune di San Miniato (Pisa), della quale il predetto signor Martelli è concessionario.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie della forma e dimensioni comunemente in uso per le acque minerali e chiuse con tappi sterilizzati.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 268×105 e stampate su carta bianca. Sulla sinistra dell'etichetta su uno spazio rettangolare di mm. 58×128 sono riportate, a caratteri neri, alcune diciture relative ad onorificenze concesse all'acqua in varie esposizioni, i dati dell'analisi chimica e la dicitura « addizionata di gas acido carbonico ». Nella restante porzione della etichetta si osserva, delimitato da una inquadratura nera con fregi agli angoli, uno spazio di mm. 204×115 a fondo grigio azzurro a disegni, in cui è riprodotta in ombra a caratteri pieni in grigio celeste la parola « Generosa ». Entro tale spazio è inserita una cornice esterna su cui si leggono varie diciture, sul segmento superiore: « acqua minerale da tavola, alcalina, digestiva e diuretica »; da ambo i lati: « bottiglia e tappo sterilizzati », e nel segmento inferiore gli estremi del decreto di autorizzazione del Ministero dell'interno.

Nella parte interna a tale cornice si leggono dall'alto in basso a caratteri neri: la parola « Generosa », il nome del proprietario, l'ubicazione della sorgente, i nomi degli esecutori dell'analisi chimica e batteriologica, e il risultato conclusivo di dette analisi. Indi successivamente da sinistra a destra su tre colonne si leggono i dati relativi all'analisi chimica e batteriologica, col nome degli esecutori, degli istituti e la data di esecuzione; un giudizio del prof. Andrea Ferranini e l'indicazione dell'acqua secondo il parere del prof. Giacomelli; il tutto conforme all'esemplare allegato accluso al decreto.

(9984)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 225.

Media dei cambi e delle rendite
del 26 ottobre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.685
Inghilterra (Sterlina)	58.18
Francia (Franco)	77.15
Svizzera (Franco)	381.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.741
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.97
Cecoslovacchia (Corona)	49.02
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.61
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6577
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.95
Olanda (Fiorino)	7.955
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.17
Svezia (Corona)	3.02
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	88.20
Id. 3,50 % (1902)	86.80
Id. 3 % lordo	66.30
Prestito Conversione 3,50 %	88.25
Buoni novennali 5 % Scadenza 1934	100 —
Id. id. 5 % id. 1940	106.475
Id. id. 5 % id. 1941	106.525
Id. id. 4 % id. 1943	102.025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95.125

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 16 ottobre 1934 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Miccoli Sabino (Savino), residente nel comune di Canosa di Puglia, distretto notarile di Trani, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 5 novembre 1934, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(9971)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 16 ottobre 1934 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor de Bury Gennaro, residente nel comune di Napoli, distretto notarile di Napoli, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 17 novembre 1934, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(9972)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 16 ottobre 1934 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Testa Giovanni, residente nel comune di Ottiglio, distretto notarile di Casale Monferrato, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 6 novembre 1934, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(9973)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo italo-britannico per il riconoscimento reciproco dei requisiti di navigabilità degli aeromobili e dei motori di aviazione dei due Paesi, con annesse note.

Addì 17 settembre 1934 è stato stipulato fra il Governo Italiano ed il Governo Britannico un accordo per il riconoscimento reciproco dei requisiti di navigabilità degli aeromobili e dei motori di aviazione dei due Paesi. Segue il testo delle note che costituiscono tale accordo.

BRITISH EMBASSY
ROME.
N. 280 (289-6-34)

September, 17th, 1934.

Your Excellency,

In accordance with instructions from His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, I have the honour to inform Your Excellency that His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland are prepared, in consideration of a reciprocal undertaking by the Italian Government and so long as they are satisfied that ad adequate standard of airworthiness is maintained and enforced in Italy, to accord, subject to the conditions hereinafter set out, the following treatment to aircraft in respect of which an Italian certificate of airworthiness, as defined below, has been issued.

2. — For the purposes of this note the term « Italian certificate of Airworthiness » means a certificate of airworthiness in the « normal » or « aerobatic » category, issued together with a certificate of classification, by the Italian Naval and Aeronautical Register, in respect of an aircraft constructed under the regulations in force in Italy. The term « Italian Certificate of acceptance » means a certificate of acceptance issued by the Italian Naval and Aeronautical Register in respect of an aero engine constructed under the regulations in force in Italy and wich has passed the type test therein prescribed. The term « United Kingdom Certificate of Inspection and Test » means a certificate of inspection and test given in the engine log-book by the makers of the engine in respect of an aero engine constructed under the regulations in force in the United Kingdom and which has passed the type test therein prescribed.

3. — Subject to the terms of this Note Italian certificates of airworthiness issued in respect of aircraft subsequently registered in the United Kingdom shall be validated by the competent United Kingdom authorities and shall thereupon have the same effect as if they had been issued under the regulations in force in the United Kingdom, and Italian certificates of acceptance shall be accepted as the equivalent of United Kingdom certificates of inspection and test in so far as concerns the installation of aero engines in aircraft whose certificates of airworthiness are validated under the terms of this Note.

4. — Persons applyng in the United Kingdom for the validation of an Italian certificate of airworthiness will be required to produce with the application an Italian certificate of airworthiness granted or renewed within one month prior to the date of application; if more than one month has elapsed since the issue or last renewal of such certificate, the applicant will be required to obtain a special renewal by the issuing authority before validation is effected.

5. — A validation conferred by the competent United Kingdom authorities in accordance with the terms of this Note will on expiry be renewed under the conditions laid down for the renewal of certificates of airworthiness in the United Kingdom. Reference to the Italian authorities will not be made unless special circumstances require it in any particular case.

6. — The competent United Kingdom authorities shall have the right to make the validation of Italian certificates of airworthiness dependent on the fulfilment of any special conditions which are for the time being required for the issue of certificates of airworthiness in the United Kingdom. Information with regard to these special conditions will from time to time be communicated to the competent Italian authorities.

7. — The competent United Kingdom authorities may at any time revise their standard of airworthiness. Any such revised standard may, as in the case of other aircraft, be enforced in respect of aircraft whose certificates of airworthiness are validated in accordance with the terms of this Note. Facilities will be given as and when necessary for referring the particular problems arising from any such revised standard to the authorities responsible for the approval of the original design of the aircraft.

8. — The competent United Kingdom authorities shall be free to give special consideration to any type of aircraft which in practice appears to them to be unsafe, and, if they consider it necessary, to withhold or suspend validation. They shall notify the competent Italian authorities in all cases in which the provisions of this clause are invoked.

9. — The competent Italian authorities shall keep the competent United Kingdom authorities fully and currently informed both of the regulations in force as regards the airworthiness of civil aircraft, the standards for material and of the conditions of construction, methods of inspection, etc., laid down and in force in Italy, and also of any modifications which may be made therein.

(a) The competent Italian authorities shall arrange for the effective communication to the competent United Kingdom authorities of particulars of « compulsory modifications » prescribed in Italy for the purpose of enabling the United Kingdom authorities to require, should they see fit, these modifications to be made to aircraft of the types affected whose certificates of airworthiness have been validated by them.

(b) The competent Italian authorities shall, where necessary, afford the competent United Kingdom authorities facilities for dealing with « non compulsory modifications » which are such as to affect the validity of certificates of airworthiness validated under the terms of this Note or any of the other original conditions of validation. They willsimilarly, give facilities for dealing with cases of major repairs carried out otherwise than by the fitting of spare parts supplied by the original constructors.

10. — The competent United Kingdom authorities will, if so required, provide facilities for the tuition of Italian technical officers in special inspectional methods in use in the United Kingdom for any particular type of aircraft or aero engine.

11. — The competent United Kingdom and Italian authorities shall exchange full and frank information as to the performance of any aircraft of witch the certificate of airworthiness has been validated under the terms of this Note on any matter of material importance for reasons of safety.

12. — The competent United Kingdom and Italian authorities shall each have the right to determine absolutely the interpretation of their regulations on any point of doubt or difficulty which may arise in the application of their own standard or airworthiness.

13. — The question of the procedure to be followed in the application of the above provisions shall be the subject of direct correspondence, where necessary, between the competent United Kingdom and Italian authorities.

14. — The Government of the United Kingdom may terminate the arrangements set out in this Note at any time by means of a notification in writing addressed to the Italian Government to take effect six calendar months after the date of its receipt.

I take this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

His Excellency Benito Mussolini, etc., etc., etc.,
Ministry of Foreign Affairs.

JOHN MURRAY.

N. 230668/152.

Roma, 17 settembre 1934-XII

Signor Incaricato d'Affari,

Ho l'onore di informare V. S. che il Governo Italiano è disposto, in vista di una reciproca intesa con il Governo del Regno Unito, giusta la Nota di V. S. n. 280 in data del 17 settembre corrente, e fino a tanto che esso sarà convinto che una regolamentazione adeguata sulla navigabilità è mantenuta ed assicurata nel Regno Unito, ad accordare, alle condizioni qui appresso specificate, il seguente trattamento agli aeromobili per i quali il Regno Unito ha rilasciato un certificato di navigabilità, quale è definito qui appresso.

2. — Ai fini della presente Nota, il termine « certificato di navigabilità del Regno Unito » significa un certificato di navigabilità delle categorie « normale » e « acrobatica », rilasciato dalle competenti Autorità del Governo del Regno Unito ad un aeromobile costruito in conformità ai regolamenti vigenti nel Regno Unito. Il termine « certificato di ispezione e di prova del Regno Unito » significa un certificato di ispezione e di prova rilasciato, nel libretto del motore, dai fabbricanti del motore stesso, ad un motore d'aviazione costruito secondo le prescrizioni in vigore nel Regno Unito e che è stato sottoposto alle prove di prototipo ivi prescritte. Il termine « certificato italiano di collaudo » significa un certificato di collaudo rilasciato dal Registro Italiano Navale e Aeronautico ad un motore di aviazione costruito secondo le prescrizioni vigenti in Italia e che è stato sottoposto alle prove di prototipo ivi prescritte.

3. — In armonia alle condizioni della presente Nota, i certificati di navigabilità del Regno Unito rilasciati agli aeromobili successivamente registrati in Italia, saranno convalidati dalle competenti Autorità italiane, ed avranno pertanto lo stesso effetto di quelli rilasciati secondo le prescrizioni in vigore in Italia. I certificati di ispezione e di prova del Regno Unito saranno accettati come un equivalente dei certificati di collaudo italiani, per quanto concerne l'installazione di motori di aviazione sugli aeromobili i cui certificati di navigabilità sono convalidati conformemente alle prescrizioni della presente Nota.

4. — Chiunque richieda in Italia la convalida di un certificato di navigabilità del Regno Unito dovrà produrre, con la domanda, un certificato di navigabilità del Regno Unito, rilasciato o rinnovato non oltre un mese prima della data della domanda; nel caso in cui fosse passato più di un mese dalla data del rilascio o del rinnovo di tale certificato, il richiedente dovrà esibire uno speciale rinnovo della Autorità che ha rilasciato il certificato prima che la convalida possa essere effettuata.

5. — Una convalida, eseguita dalle competenti Autorità italiane conformemente alle prescrizioni della presente Nota, sarà rinnovata alla scadenza, a norma delle condizioni stabilite per il rinnovo dei certificati di navigabilità in Italia. Non sarà fatta speciale richiesta alle Autorità del Regno Unito, se non quando ciò sia richiesto da speciali circostanze, in casi particolari.

6. — Le competenti Autorità italiane avranno il diritto di convalidare i certificati di navigabilità del Regno Unito subordinatamente alla rispondenza con le speciali condizioni richieste, in quel tempo, in Italia per il rilascio di certficati di navigabilità. Di tanto in tanto sarà comunicata alle competenti Autorità del Regno Unito, ogni informazione riguardante tali speciali condizioni.

7. — Le competenti Autorità italiane possono, in ogni tempo, modificare le loro norme di navigabilità. Ogni norma modificata può, come nel caso degli altri aeromobili, essere applicata all'aeromobile i cui certificati di navigabilità sono convalidati in armonia con i termini della presente Nota. Saranno concesse, se e quando necessario, speciali facilitazioni per risolvere i particolari problemi nascenti da una qualsiasi di tali speciali modifiche, alle Autorità competenti per l'approvazione dell'originale dell'aeromobile.

8. — Le competenti Autorità italiane saranno libere di prendere in considerazione speciale quei tipi di aeromobile che, in pratica, non sembrano ad esse sicuri, e, se esse lo credono necessario, di rifiutarne o sospenderne la convalida. Esse comunicheranno alle competenti Autorità del Regno Unito i casi in cui sarà applicata la presente clausola.

9. — Le Autorità competenti del Regno Unito terranno al corrente e pienamente informate le competenti Autorità italiane delle disposizioni in vigore relative alle norme di navigabilità degli aeromobili civili, ai requisiti per il materiale e alle condizioni di costruzione, ai metodi di ispezione, ecc., stabiliti e vigenti nel Regno Unito ed anche di ogni modificazione che possa esservi apportata.

10. — *a*) Le competenti Autorità del Regno Unito disporranno che venga fatta alle competenti Autorità italiane ogni necessaria comunicazione sui particolari delle « modifiche obbligatorie » prescritte nel Regno Unito, allo scopo di mettere in grado le Autorità italiane di richiedere, qualora lo giudichino opportuno, che tali modifiche siano introdotte negli aeromobili dello stesso tipo i cui certificati di navigabilità siano stati da esse convalidati.

b) Le Autorità competenti del Regno Unito, se necessario, offriranno facilitazioni alle competenti Autorità italiane nel trattare le « modifiche non obbligatorie » che infirmino la validità dei certificati di navigabilità convalidati secondo i termini della presente Nota o di qualsiasi altra condizione prima di validità. Analogamente, esse agevoleranno la risoluzione di quei casi di maggiori riparazioni, eseguite in altro modo che non il semplice montaggio di parti di ricambio fornite dai costruttori di origine.

11. — Le competenti Autorità italiane, se necessario, provvederanno all'addestramento di funzionari tecnici del Regno Unito, sui particolari metodi di ispezione in uso in Italia per ogni tipo particolare di aeromobile o di motore.

12. — Le competenti Autorità italiane e del Regno Unito si scambieranno piene e leali informazioni riguardo alle caratteristiche di volo di ogni aeromobile del quale è stato convalidato il certificato di navigabilità conformemente ai termini della presente Nota, per ciò che riguarda ogni questione di importanza pratica ai fini della sicurezza.

13. — Le competenti Autorità italiane e del Regno Unito avranno ciascuna l'esclusivo diritto di determinare l'interpretazione delle rispettive disposizioni su ogni punto dubbio o su ogni difficoltà che possa nascere nell'applicazione delle rispettive norme di validità.

14. — La questione della procedura da seguire nell'applicazione delle disposizioni che precedono, formerà oggetto di una diretta corrispondenza, se e quando necessario, tra le competenti Autorità italiane e del Regno Unito.

Il Governo italiano può denunciare l'accordo contenuto nella presente Nota con effetto a partire dal sesto mese seguente la data di ricezione di tale notifica.

15. — Sarò grato qualora V. S. vorrà farmi conoscere se le clausole precedenti rispondano alla necessaria condizione di reciprocità. In tal caso, vorrei proporre che la presente Nota e la Nota di risposta di V. S. fossero considerate come costituenti l'accordo raggiunto dai due Governi ai riguardi della questione.

Voglia gradire, Signor Incaricato d'Affari, gli atti della mia distintissima considerazione.

MUSSOLINI.

Signor John Murray
Incaricato d'Affari britannico
Roma.

BRITISH EMBASSY
ROME.
N. 281 (289-8-34)

September, 17th, 1934.

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note n. 230668/152 of the 17th September, 1934, and to state that the proposals contained therein regarding the proposed recognition by His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Italian Government of the certificates of airworthiness issued by the competent authorities of the respective Governments fulfil the necessary conditions of reciprocity.

2. — The present Note, together with Your Excellency's Note under reference and my Note n. 280 of September 17th containing the proposals of His Majesty's Government in the United Kingdom in this matter, shall be regarded as giving validity to and placing on record the understanding between the respective Governments as regards this question.

I take this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

JOHN MURRAY.

His Excellency Benito Mussolini, etc., etc., etc.
Ministry of Foreign Affairs.

(9967)

ISTITUTO PER IL CREDITO NAVALE

Costituito con decreto-legge 5 *luglio* 1928, *n.* 1817, *convertito in legge* 25 *dicembre* 1928, *n.* 3154.

Capitale L. 100.000.000 — *Riserve varie L.* 14.631.426,98.
Sede in Roma.

Abbruciamento di titoli rimborsati ed estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni « Serie speciale 5 per cento », obbligazioni 6,50 per cento Serie ordinaria (1ª emissione), ed obbligazioni 6,50 per cento Serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale).

Si notifica che il giorno 15 novembre 1934-XIII, incominciando alle ore 9, si procederà presso la sede dell'Istituto in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni Serie speciale* 5%.

1° Abbruciamento di titoli al portatore rimborsati dal 1° luglio al 31 agosto 1934.

2° Estrazione a sorte dei seguenti titoli:
n. 166 titoli da 1 obbligazione;
n. 300 titoli da 5 obbligazioni;
n. 667 titoli da 10 obbligazioni;
n. 200 titoli da 25 obbligazioni;

e così in totale n. 1333 titoli rappresentanti n. 13336 obbligazioni per un capitale nominale di L. 6.668.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 6,50% *Serie ordinaria* (1ª *emissione*).

1° Abbruciamento di titoli al portatore sorteggiati nella precedente estrazione e rimborsati dal 1° gennaio al 31 agosto 1934.

2° Estrazione a sorte di n. 586 titoli decupli rappresentanti numero 5860 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.930.000.

c) *In ordine alle obbligazioni* 6,50% *Serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich - Lloyd Sabaudo - Navigazione Generale*).

1° Abbruciamento di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° gennaio al 31 agosto 1934.

2° Estrazione a sorte dei seguenti titoli:
n. 385 titoli da 1 obbligazione;
n. 403 titoli da 5 obbligazioni;
n. 1058 titoli da 10 obbligazioni;
n. 404 titoli da 25 obbligazioni;

e così in totale n. 2250 titoli rappresentanti 23080 obbligazioni per un capitale nominale di L. 11.540.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 24 ottobre 1934 - Anno XII

Il presidente: A. BENEDUCE.

(9986)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.